NORME PER LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Art. 10

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Versione in vigore dal 10 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
Estremi	Legge 5 marzo 1990, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-ricongiunzione-dei-periodi-assicurativi-ai-fini/art-10-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it